



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



IL REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(n. 19 del 15 marzo 2016)



avv. Alessia Serino

Il diritto di accesso nella normativa UE

In materia di tutela dell'ambiente:

direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE

direttive 2003/35/CE e 2003/4/CE (accesso partecipativo e accesso alla giustizia)

direttiva 90/313/CEE (libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, attuata con il d.lgs. n. 39/97)

Trattato di Amsterdam (1997): il diritto di accesso ai documenti della Commissione europea, del Parlamento e Consiglio

Carta di Nizza del 2000 (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, artt. 11 e 41)

Art. 11: «*libertà di espressione e d'informazione*»

Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Art. 41: “*diritto ad una buona amministrazione*”

Diritto di ogni individuo di accedere al proprio fascicolo, nel rispetto di legittimi interessi, riservatezza e segreto professionale.

A livello nazionale

Legge n. 265/1999, art. 4, c. 2, non modificata dalla legge n. 15/2005. Principio di autonomia , art. 23 legge n. 241/90:

il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti (disciplina «speciale» per le Autorità indipendenti in materia di accesso).

Un po' di storia sul diritto di accesso

A livello nazionale

La legge n. 15/2005:

- ❖ modificava l'art. 1, c. 1 della legge n. 241/90 prevedendo accanto ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, quello di trasparenza.
- ❖ ridisegnava l'istituto dell'accesso elevandolo a principio fondamentale ed estendendolo a tutta la pubblica amministrazione;
- ❖ introduceva con l'art. 22 della legge n. 241/90 un'importante enunciazione di principio ossia che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, attiene ai *«livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

Tendenze normative di carattere generale: continue spinte verso la trasparenza: la riforma del d.lgs. n. 33/13 (e s.m.) ha allargato il principio di trasparenza e eroso le categorie di documenti sottratti all'accesso.

Regolamento dell'IVASS sull'accesso: consapevolezza dell'accentuata tendenza normativa verso la trasparenza degli atti della p.a.

Norma di raccordo (art. 4 del Regolamento): accessibilità dei dati la cui pubblicazione è prevista per legge (d.lgs. n. 33/13 e Regolamento IVASS del 4 febbraio 2014).



Art. 24, c. 2, legge n. 241/90:
la p.a. individua le categorie dei documenti sottratti all'accesso.

CAP: art. 9, c. 3:
applicazione dei
principi
sull'accesso agli
atti in quanto
compatibili.

Legge sul risparmio
n. 262/2005, art. 24:
applicazione dei
principi sull'accesso
per le Autorità di
vigilanza.

Legge n. 15/2005:
adeguamento alle
modifiche con
regolamento
(strumento ideale di
attuazione:
regolamento).

D.P.R. 184/2006: disciplina generale sull'accesso attuativa legge 241/90 (modalità di esercizio, accesso telematico).

Regolamenti altre Autorità:

Banca d'Italia: Deliberazione 11 dicembre 2007 (attività di vigilanza); Provvedimento 29 ottobre 2007 (attività di vigilanza esclusa); Provvedimento 16 maggio 1994 (documenti sottratti)

Consob: Delibera n. 9642/1995 e Delibera n. 9641/1995 (documenti sottratti)

AGCM: Delibera n. 25411/2015 (procedure istruttorie, pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette). Art. 11: «accesso ai documenti...»

Garante Privacy: Reg. n. 1/2006

Garante Comunicazioni: Reg. n. 217/2001



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



Struttura del Regolamento

- ✓ **Unico testo normativo - 18 articoli sulle modalità di esercizio e sulle ipotesi di esclusione dell'accesso (documenti sottratti)**
- ✓ **Abrogazione dei Provvedimenti dell'ISVAP n. 39 e n. 40 del 5 settembre 1995**
- ✓ **Pubblicazione sul sito nell'area normativa/regolamenti**

Interesse: diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (legge n. 241/1990, art. 22).

Giurisprudenza: *ex multis*, T.A.R., Roma, 1° giugno 2016, n. 6459; CdS 16 maggio 2016, n. 1978; CdS 10 novembre /2015, n. 5111. Indirizzo costante del Consiglio di Stato: 23 novembre 2000, n. 5930; 6 ottobre 2001 n. 5291; 22 ottobre 2002 n. 5818; 16 gennaio 2005 n. 127; 24 febbraio 2005, n. 658; 10 febbraio 2006 n. 555; 1° febbraio 2007 n. 416.

Interesse all'accesso (artt. 5 e 6 Regolamento)

**Diretto: personale
appartenente alla sfera
dell'interessato**

**Concreto: collegato
alle ragioni esposte a
sostegno dell'istanza**

**Attuale: idoneità del
documento a spiegare
effetti diretti e indiretti
nei confronti del
richiedente**

Ulteriori requisiti dell'interesse all'accesso

Autonomo: interesse ad un bene della vita, distinto dalla situazione legittimante l'impugnativa dell'atto (CdS 16 maggio 2016n. 1978 ; CdS, Adun. Plen. n. 7/2012).

Non emulativo e non meramente conoscitivo ovvero riconducibile a mera curiosità (TAR Puglia 10 luglio 2015 n. 2367; TAR 11 gennaio 2006 n. 241).

Possibilità di istanza telematica (art. 8, c. 2 Regolamento)

Istanza di accesso per via telematica in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 68/2005 e dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (modificato di recente dal d.lgs. del 26 agosto 2016, n. 179).

Possibilità di riscontro per via telematica (art. 12, c. 2)

Riscontro alla richiesta di accesso, su istanza dell'interessato, anche per via telematica in presenza delle stesse condizioni.

Controinteressati, istanza incompleta, accoglimento, accoglimento parziale (artt. 10, 11 e 12 del Regolamento)

- **I controinteressati sono invitati dall'IVASS a fornire entro 10 giorni opposizione motivata all'ostensione del documento richiesto (art. 10 del Reg. IVASS).**

Controinteressati: coloro che, per effetto dell'ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza e non coloro che, a qualsiasi titolo, sono nominati nel documento oggetto dell'istanza ostensiva.

- **Incompletezza o irregolarità (art. 11 del Reg. IVASS).**
- **Accoglimento (artt. 11 e 12).**
- **Accoglimento parziale (art. 11, c. 3): necessità di motivazione delle ragioni per le quali è stato deciso di non mostrare tutti i documenti richiesti.**



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Il Diniego (art. 11, c. 3 Regolamento)

Il diniego (art. 11. c. 3 del Regolamento) di un'istanza di accesso fa seguito:

- ✓ **all'accertamento della carenza di interesse (cfr. artt. 5 e 6);**
- ✓ **all'accertamento della sussistenza di un atto coperto dal segreto di ufficio o sottratto in quanto previamente individuato dall'IVASS ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 241/90 (cfr. artt. 13, c. 1, e 14 del Regolamento).**



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Segreto d'ufficio

**Segreto d'ufficio
(art. 13, c. 1 Regolamento)**

Art. 10 CAP: documenti amministrativi, contenenti informazioni e dati, anche statistici, in possesso dell'IVASS in ragione della propria attività istituzionale e di vigilanza esercitata nei confronti dei soggetti vigilati, ove l'accesso possa pregiudicare l'efficacia dell'attività dell'Istituto.



Ponderazione di interessi contrapposti.

Titolare di un interesse all'accesso: inciso dall'azione di vigilanza?

Segreto d'ufficio: espressione principio costituzionale (art. 47 Cost., tutela del risparmio e stabilità dei mercati).

Diritto di accesso: valori costituzionali (artt. 21, 24, 97 e 98 Cost.).



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Procedimenti sanzionatori

L'accesso nei procedimenti sanzionatori (art. 13, c. 2 Regolamento)

L'accesso è in ogni caso consentito ove richiesto nel corso di procedimenti sanzionatori pecuniari o disciplinari da parte dei soggetti vigilati sottoposti a procedimento, con l'eccezione degli atti coperti da segreto nei casi previsti dall'ordinamento.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Dati sensibili

Art. 13, c. 3 Regolamento

Caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari: accesso consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cfr. art. 13, c. 3 del Regolamento).

Principio del pari rango fra la situazione che si intende tutelare con l'istanza di accesso e i diritti dell'interessato (o diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile): legge n. 241/90, art. 24, c. 7; TAR Lazio 28 maggio 2010 n. 13895 (Consob); CdS. Stato 26 aprile 2005 n. 1896.

Esclusioni (art. 14 Regolamento)

- **verbali riunioni Consiglio e Direttorio Integrato, in tutto o in parte, nei casi in cui riguardino atti coperti dal segreto d'ufficio o atti sottratti;**
- **pareri Ufficio Consulenza Legale a strutture o a organi di vertice relativi a controversie in atto o in potenza; atti preordinati alla difesa in giudizio o relativi all'istruzione di ricorsi;**

- **documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;**
- **documenti amministrativi relativi alle informazioni di carattere psicoattitudinale contenuti nel fascicolo personale del dipendente;**
- **documenti inerenti a rapporti tra l'Istituto e: altre autorità di vigilanza; istituzioni dell'Unione europea; organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali; dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione;**

- **informative e rapporti trasmessi dall'Istituto all'autorità giudiziaria penale o pervenuti all'IVASS da parte della stessa autorità penale;**
- **nell'ambito delle procedure di gara, atti concernenti *know how* e segreti commerciali e scientifici.**

Art. 15 del Regolamento

Tutela temporanea degli interessi di cui agli artt. 13 e 14 (ovvero casi di segreto e ipotesi di esclusione).

Salvaguardia di specifiche esigenze con particolare riferimento alla fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Differimento dell'accesso

Art. 15 del Regolamento

Ipotesi previste espressamente da una disposizione normativa.

Nel caso di documenti formati da una p.a. che risulti averne differito l'accesso.

Indicazione nel provvedimento di differimento della relativa durata.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Grazie per l'attenzione

Grazie per l'attenzione